



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio di Siracusa

VIII° SETTORE ECOLOGIA , AUTOPARCO, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Autoparco

AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI

CIG: 6491019E51

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare contiene le norme integrative dell'Avviso di gara per l'affidamento di servizi assicurativi relativi alla Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA) e ARD del Parco Mezzi del Comune di Rosolini anno 2016.

1- AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

Amministrazione appaltante è il Comune di Rosolini con sede in Via Roma n° 2 96019 – Rosolini (SR).

Il Responsabile Unico del Procedimento relativamente alla procedura di gara in oggetto, è il Geom. Rosario Scollo.

Tutta la documentazione inerente, la presente procedura di gara è stata pubblicata sul sito del Comune di Rosolini, al seguente indirizzo URL www.comune.rosolini.sr.it nell'apposita sezione *Bandi e Avvisi di gara*.

In caso di necessità, per prendere contatto con il RUP e per ricevere ogni più utile informazione o chiarimento in merito alla presente procedura di gara, è a disposizione il seguente numero telefonico 0931500355/354 o centralino 0931500111, dalle ore 09:00 alle 12:00 nei giorni feriali escluso il sabato.

2- OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento di servizi assicurativi relativi alla Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA) e ARD, per il Comune di Rosolini, connessi alle attività svolta con le caratteristiche esposte nel capitolato di gara.

- Valore stimato dell'appalto su base annua: Euro 23.960,00

Per quanto riguarda gli oneri di sicurezza, prescritti dall'art. 131 del D. Lgs. 163/2006, considerata la tipologia di servizio e visti il D.P.R. 222/2003 e la Determinazione n. 4 del 26/07/2006 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, si ritiene di non riconoscere gli oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'attività propria dell'appaltatore.

3 DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO

Il contratto di appalto avrà la durata di anni uno a decorrere dalle ore 00:00 del 01/01/2016 e scadenza alle ore 24:00 del 01/01/2017, E' esclusa, alla scadenza del periodo, ogni clausola di rinnovo tacito.

Il contratto dovrà comunque essere tenuto in copertura dalle imprese aggiudicatarie dalle ore 24:00 del 01/01/2016, in deroga all'art. 1901 del C.C..

4- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio prescelto per l'assegnazione dell'appalto è quello "del prezzo più basso", disciplinato dall'art. 82 del D.Lgs. 163/06 l'Ente si riserva di procedere all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida. Nel caso di offerte uguali si procederà a migliorare l'offerta economica, tra i soggetti interessati come previsto dall'art. 77 del R.D. 2440/1923. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo annuo.

L'Ente si riserva altresì la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 81 del D.Lgs 163/2006). Il Comune di Rosolini in caso di mutate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione.

Non sono ammesse offerte parziali o limitate né offerte condizionate.

L'Ente procederà alla stipula del contratto decorso il termine previsto dal comma 10 dell'art. 11 del D. Lgs. 53/2010, la Compagnia si impegna a mettere in copertura il rischio a decorrere dalle ore 24:00 del 01/01/2016, in considerazione, se del caso, dell'urgenza di avvio del servizio.

Resta inteso che la quotazione formulata in sede di gara sarà applicata, per analogia di automezzo, agli eventuali cambiamenti (sostituzioni, esclusioni e inclusioni) che saranno alla data di effetto della copertura. In pari data dovranno altresì essere aggiornati tutti i parametri per l'individuazione del premio. Pertanto l'importo definitivo della polizza in argomento terrà conto delle predette eventuali variazioni.

5 – SERVIZIO RISERVATO

Il servizio è riservato esclusivamente alle Compagnie di Assicurazione (in seguito denominate Imprese) autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio nazionale ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni e integrazioni nei rami riguardanti le coperture assicurative per cui concorrono. L'impresa partecipante singolarmente o le imprese partecipanti congiuntamente, secondo quanto più avanti previsto, dovranno, a pena di esclusione, presentare offerta per la copertura dei rischi oggetto dell'appalto per cui concorrono pari al 100%.

6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'istanza di partecipazione alla gara e la documentazione amministrativa, di cui all'art. 7 punto 1 lettere A), B), C), D), E) e F), l'offerta economica, di cui all'art. 7 punto 2 lettere a), tutte redatte in lingua italiana e debitamente sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno essere contenute, a pena di esclusione dalla gara, in due distinti plichi, sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e recanti, all'esterno rispettivamente la dicitura **"A – Documentazione Amministrativa"**, **"B - Offerta Economica"**.

I due plichi come sopra contrassegnati dovranno essere a loro volta inseriti, a pena di esclusione dalla gara, in un unico plico più grande, a sua volta sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, completo con la prescritta dicitura di cui sotto e l'indirizzo del mittente, e dovrà pervenire, sempre a pena di esclusione dalla gara alla Comune di Rosolini con sede in Via Roma n° 2 96019 Rosolini (SR), **improrogabilmente non oltre le ore 10:00 del giorno 28/12/2015.**

Il plico dovrà essere recapitato a mano, o a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito. Sul plico, a pena di esclusione, dovrà essere apposta ben visibile la seguente dicitura: **"PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO COPERTURA ASSICURATIVA RCA/ARD – CIG: 6491019E51 – PER IL COMUNE DI ROSOLINI PER L'ANNO 2016"** e le generalità del soggetto istante (intestazione del mittente ed indirizzo).

Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. La data e l'orario di arrivo, risultanti dal timbro apposto dal Protocollo dell'Ente, fanno fede ai fini dell'osservanza del termine utile sopra indicato.

Si ricorda che la mancanza, l'incompletezza o la difformità delle dichiarazioni o della documentazione da inserire nelle buste indicate con le lettere A, B, determina l'esclusione dalla gara.

Il concorrente potrà presentare offerta anche per i soli lotti che reputi di suo interesse.

7- REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla procedura aperta in oggetto dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, la seguente documentazione, da rendere preferibilmente sui modelli conformi a quelli predisposti dall'Ente e disponibili sul sito all'indirizzo www.comune.rosolini.sr.it.

La Busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà contenere:

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, resa e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, redatta in carta libera conformemente all'allegato n. 1, corredata a pena di esclusione, da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito la domanda dovrà essere sottoscritta e presentata da tutte le imprese che costituiranno il predetto Raggruppamento. In caso di Raggruppamento già costituito, l'istanza dovrà essere sottoscritta dalla Mandataria e riferirsi oltre che a essa, anche a ogni impresa facente parte del Raggruppamento. Il Raggruppamento già costituito al momento della richiesta d'invito alla procedura, dovrà produrre, insieme alla documentazione di gara, anche copia autentica del mandato collettivo conferito alla mandataria, in mancanza, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese associate ovvero da associarsi.

B) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, redatta in carta libera conformemente all'allegato n. 2, corredata a pena di esclusione, da fotocopia del documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità, attestante il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e speciale:

- 1) che l'impresa è in possesso di autorizzazione obbligatoria all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio nazionale, ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 7/09/2005 e s.m.i., nei rami di rischio relativi ai lotti per i quali intende partecipare;
- 2) che l'impresa non si trova nello stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 3) l'elenco delle persone titolate a rappresentare la ditta ed impegnarla legalmente e di eventuali direttori tecnici, compresi i soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente alla pubblicazione dell'Avviso di gara; dovranno essere inoltre indicati eventuali procuratori, qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o l'offerta⁽¹⁾;
- 4) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 3 (depenare la parte sottolineata se viene compilato il modello 2 bis) non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 8, e 76, comma 8 del D. Lgs. 159/2011;
- 5) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 3) (depenare la parte sottolineata se viene compilato il modello 2 bis) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e/o che non sia stata emessa sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva 2004/18/CE., ovvero che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui al punto 3 è stata emessa sentenza passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.c.p.;⁽²⁾
- 6) che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dei soggetti di cui all'art. 38, comma 1, lett. C), cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di gara della presente procedura ed aventi a proprio carico sentenze passate in giudicato indicate al punto 2) del modello allegato 2 bis al disciplinare di gara, dimostrabile con apposita documentazione che viene allo scopo allegata, ovvero dichiara che la ditta non ha adottato alcun atto o misura di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;
- 7) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
- 8) di non avere commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro⁽³⁾;

9) di non avere commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;

10) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito⁽⁴⁾;

11) di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., per aver prestato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;

12) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito, indicando il numero di posizione INPS ed INAIL;⁽⁵⁾

13) che la ditta è regolarmente iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (con indicazione del relativo numero e provincia) per una attività coincidente con quella oggetto del presente appalto ovvero nel caso di operatori economici stabiliti in stati diversi dall'Italia indicazione dei dati relativi all'iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza;

14) che la ditta non si trova nelle cause di esclusione dalle gare d'appalto previste dall'art.1 bis, comma 14 della Legge 18.10.2001 n. 383, introdotto dall'art. 1 comma 2 del D.L.210/02 convertito in Legge 266/02 in quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata Legge 383/2001, ovvero che si è avvalso dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta;

¹Devono essere indicati: per le imprese individuali il nominativo del titolare; per le società in nome collettivo tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari; per gli altri tipi di società e i consorzi tutti i soggetti titolari di potere di rappresentanza, il socio unico, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Vanno annoverati tra i soggetti anche gli institori.

² Il concorrente ha l'onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne subite, a prescindere dal tempo trascorso, compresi i provvedimenti per i quali si sia beneficiato della non menzione. Il giudizio sulla rilevanza delle condanne in relazione alla incidenza sull'affidabilità morale e professionale è rimesso alla stazione appaltante. Non devono essere dichiarate:

- a) le condanne per reati depenalizzati,
- b) le condanne per le quali vi sia stata formale riabilitazione,
- c) le condanne per le quali il reato sia stato dichiarato estinto,
- d) le condanne revocate.

N.B. in caso di mancata compilazione, si ritiene come fornita la dichiarazione di mancanza di condanne

³ Si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

⁴ Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2 bis, del D.P.R. 602/1973 e ss.mm.ii. (€10.000,00);

⁵ Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2 comma 2, del D.L. 210/2002 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 266/2002;

15) attesta alternativamente:

a. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente,

b. di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto alla ditta, in alcuna delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente,

c. di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'istituto, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

16) che alla ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2 lettera

c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis, comma 1 del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito, con modificazioni, dalla Legge 04.08.2006 n. 248;

17) dichiara con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che la ditta si trova nella seguente situazione:

a. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatorio di cui alla legge

n. 68/99, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha

effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000,(oppure in alternativa)

b. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all'art. 17 della legge n.

c. 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

18) di applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e della zona interessata e di rispettare il preciso obbligo, in caso di affidamento, di rispettare dette condizioni per tutta la durata del servizio, con indicazione del C.C.N.L. applicato e della dimensione aziendale;

19) che l'impresa ha assolto agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ed ha provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione agli infortuni ai sensi dell'art. 17, comma 1 del medesimo D. Lgs., indicando il nome del responsabile;

20) che non sono stati emessi a carico della ditta provvedimenti , amministrativi o giudiziali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A del D.M. 27 ottobre 2007 ovvero che è decorso il periodo indicato nello stesso allegato relativo a ciascun illecito;

21) che i soggetti di cui al punto 3) non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 12.07.1991 n. 203, ovvero che sono stati vittime dei reati di cui sopra ed hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ovvero che pur

essendo stati vittime di tali reati non hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria in quanto ricorrono i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della legge 24.11.1981 n. 689;

22) (in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06 n. 163) l'indicazione a pena di esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre (relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma);

23) (solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001) di essere in possesso dell'autorizzazione a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici prevista dal D.M. 14.12.2010 o in alternativa di produrre copia dell'istanza, di cui all'art. 4 del sopracitato decreto ministeriale già inviata;

24) di avere preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di gara, nel disciplinare, nonché nei capitolati di polizza (salvo per questi ultimi le varianti ammesse) relativi alla procedura in oggetto, nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione ad osservarli in ogni loro parte e a rispettare tutti i requisiti minimi in essi indicati;

25) di avere preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;

26) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

27) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) indicazione a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, di uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lettera d), e) ed f) del D. Lgs. 163/06, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;

28) che nella offerta e relativa documentazione presentata nella presente procedura non sono contenuti segreti tecnici o commerciali e di autorizzare, qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., la VCO TRASPORTI S.r.l. a consentire la visione e l'estrazione di copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura

(in alternativa dovranno essere indicati quali documenti e/o parte di essi dovranno essere esclusi dall'accesso agli atti, producendo apposita motivazione a comprova);

29) di essere debitamente informato di quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 196/06, ivi compresi i diritti che gli derivano dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo in relazione al trattamento dei dati;

30) di non partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Coassicurazione, e neppure in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in Raggruppamento/Coassicurazione;

31) il possesso o meno della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

32) di impegnarsi a fornire con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno successivo ad ogni semestre di durata del contratto, un'informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati corredata dei seguenti dati minimi: numero sinistro, data di accadimento, tipologia di avvenimento, importo pagato, importo riservato, importo in franchigia, data del pagamento o della chiusura senza seguito;

33) di confermare che l'intermediario ed i suoi collaboratori sono autorizzati ad incassare i premi per conto della presente impresa ai sensi dell'art. 55 del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e per effetto di ciò, il pagamento effettuato in buona fede all'intermediario ed i suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all'impresa, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. N. 209/2005;

34) che la raccolta premi complessiva nei rami danni negli anni 2010, 2011 e 2012 non è inferiore a € 3.000.000,00 (tale requisito dovrà essere posseduto in misura pari al 100% in caso di partecipazione alla gara da parte di una impresa singola; nella misura del 50% dall'impresa Mandataria/delegataria ed il restante dalle imprese mandanti/coassicuratrici, nella misura minima del 25% nel caso di partecipazione alla gara in RTI o Coassicurazione)

35) L'elenco di almeno 3 dei principali servizi analoghi effettuati nel triennio 2011, 2012 e 2013 per il quale concorre; per ogni servizio dovrà essere indicato il contraente, della data di inizio, della data di scadenza e il premio annuo (tale requisito dovrà essere posseduto nella misura pari al 100% in caso di partecipazione alla gara da parte di una impresa singola, e nella misura minima di un terzo da parte di ciascun componente facente parte del raggruppamento/coassicurazione, nel caso di partecipazione alla gara in RTI o Coassicurazione);

o in alternativa

di volersi avvalere in tutto o in parte (ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 163/06) per i requisiti di cui ai punti 34) e/o 35), di altra impresa con indicazione delle relative generalità e dei specifici requisiti che la stessa fornisce;

I fatti e gli stati di cui ai punti 4), 5) e 21) potranno essere dichiarati dal sottoscrittore del modello 2 o in alternativa dovranno essere dichiarati cumulativamente da ciascun interessato utilizzando il modello 3.

L'istanza e la dichiarazione sostitutiva di cui sopra possono essere sottoscritte anche da procuratori del titolare o del legale rappresentante dell'impresa partecipante ed in tal caso è fatto obbligo di allegare la relativa procura.

C) CAUZIONE PROVVISORIA costituita con le modalità indicate al successivo punto 11;

D) Eventuale DICHIARAZIONE dell'impresa ausiliaria in caso di avvalimento, come disciplinato al successivo art. 8 ed eventuale originale o copia autenticata del CONTRATTO di avvalimento;

E) Solo per i Raggruppamenti Temporanei d'Impresa già costituiti: copia autentica del mandato

collettivo conferito alla mandataria.

2) La Busta "OFFERTA ECONOMICA"

All'interno dovrà esser inserito quanto segue:

a) l'offerta economica redatta conformemente al modello indicato nel capitolato predisposto dalla Ente e pubblicati sul sito istituzionale web di cui sopra e secondo le indicazioni fornite dal presente disciplinare, corredata a pena di esclusione, da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità;

L'offerta economica può essere sottoscritta anche dai procuratori del titolare o del legale rappresentante dell'impresa partecipante ed in tal caso è fatto obbligo di allegare la relativa procura.

Nel caso di presentazione di offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito, le sottoscrizioni dovranno essere apposte dal legale rappresentante di ogni Impresa partecipante al Raggruppamento (salva la possibilità di conferire specifica procura ad un'impresa capogruppo nel qual caso deve essere presentata copia autentica del mandato); l'offerta economica congiunta dovrà riportare l'impegno, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina posta dall'articolo 37 del D.Lgs. 163/2006.

Nel caso di presentazione di offerta in coassicurazione, le sottoscrizioni potranno essere apposte dal solo legale rappresentante o procuratore fornito di idonei poteri dell'impresa delegataria.

Si precisa che non sono ammesse varianti per le Condizioni Generali di Polizza relativamente alle "Condizioni e/o Norme che regolano l'Assicurazione in generale"; dette varianti, qualora presentate, saranno ritenute prive di effetto e l'offerente resterà comunque impegnato alla propria offerta, ferme restando le Condizioni Generali di Polizza.

8 – AVVALIMENTO

Nel caso in cui il concorrente, per il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa richiesti ai punti 34 e 35 dell'art. 6, si avvalga (ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs.163/06) di altro soggetto, nel plico di cui al precedente punto 7, dovrà essere incluso a pena di esclusione quanto segue:

▪ una DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, resa e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, redatta in carta libera conformemente al modello n. 3, corredata a pena di esclusione, da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, attestante oltre al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06, come elencati al punto 7 (da 1 a 21) del presente disciplinare, quanto segue:

a) che l'impresa si obbliga nei confronti del concorrente (indicandone il nominativo) e verso la VCO TRASPORTI S.r.l. , a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente,

b) che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. 163/06;

c) (eventuale solo in caso di avvilimento nei confronti di imprese appartenenti al medesimo gruppo) il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo del quale l'impresa ed il concorrente fanno parte;

▪ originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per

tutta la durata dell'appalto, (salvo quanto disposto dall'art. 49, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 163/06.

9 - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE E COASSICURAZIONE

Sono ammessi raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti o non ancora costituiti ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs.163/06. Per ciascuna delle coperture di cui al punto 2 è altresì ammessa la forma della "coassicurazione", ai sensi dell'art. 1911 Cod. Civ. In tutti i casi si applica la pena di esclusione:

- i requisiti generali indicati all'art. 7 del presente disciplinare devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al R.T.I. o alla Coassicurazione e la relativa dichiarazione sostitutiva (modello 2 e 2 bis) dovrà essere presentata dal legale rappresentante di ciascuna impresa,
- i requisiti speciali indicati all'art. 7 (punti 34 e 35) del presente disciplinare devono essere posseduti:
 - il requisito di cui al punto 34) dovrà essere posseduto nella misura del 50% dall'impresa Mandataria/delegataria ed il restante dalle imprese mandanti/coassicuratrici, nella misura minima del 25% fino a raggiungere nel complesso il 100% del requisito;
 - il requisito di cui al punto 35), nella misura minima di un terzo da parte di ciascun componente facente parte del raggruppamento/coassicurazione (dovrà in ogni caso essere raggiunto nel complesso il 100% del requisito) la relativa dichiarazione (modello B e B bis) dovrà essere presentata a pena di esclusione dal legale rappresentante di ciascuna ditta facente parte del Raggruppamento/Coassicurazione, tali dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori del titolare o del legale rappresentante dell'impresa facente parte del raggruppamento ed in tal caso è fatto obbligo di allegare la relativa procura.

Inoltre:

- nel caso di Raggruppamenti già costituiti, all'istanza di partecipazione dovrà, a pena di esclusione, essere allegata copia della scrittura privata autenticata con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo – mandataria e l'istanza stessa dovrà essere sottoscritta soltanto dalla mandataria,
- nel caso di Raggruppamenti non ancora costituiti, l'istanza e l'offerta dovranno essere sottoscritte da ciascuna Impresa componente il futuro raggruppamento e dovranno contenere apposita dichiarazione con cui le stesse si impegnano, in caso di affidamento del servizio, al conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata, ad una di esse, espressamente indicata quale mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti,
- in tutti i casi di cui sopra l'offerta dovrà contenere l'indicazione delle parti di servizio (% di copertura rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese,
- in caso di Coassicurazione la Compagnia delegataria dovrà detenere la quota maggioritaria del rischio,
- sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l'esclusione dalla gara,
- le Imprese che partecipano alla gara in "raggruppamento/coassicurazione", siano esse capogruppo/delegatarie o mandanti/coassicuratrici, non possono presentare, offerte in proprio o in "raggruppamento/coassicurazione" con altre Imprese,
- nel caso di coassicurazione, nella documentazione dovrà essere compresa apposita delega conferita al coassicuratore delegatario dalla quale risulti quanto segue:
 - a) l'impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
 - b) l'impegno degli assicuratori a riconoscere validi ed efficaci gli impegni assunti e le offerte

formulate dal coassicuratore delegatario;

c) l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata l'offerta;

a) Per quanto non espressamente stabilito nel presente disciplinare si applicano le disposizioni dell'art.37 del D.Lgs. 163/06.

10 – IMPRESE IN CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE

Qualora l'impresa fosse stata ammessa al concordato preventivo potrà partecipare alla presente procedura allegando alla documentazione di gara quanto segue:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lettera d) del R.D. 16/03/1942 n. 267 e ss.mm.ii., che attesta la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161, secondo comma, lettera e) del regio decreto sopra citato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b) la dichiarazione di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e dell'Ente a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Si applica l'articolo 49 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii (avvalimento).

Fermo restando quanto sopra previsto, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente comma lett. b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

11 – CAUZIONE PROVVISORIA

Per l'appalto per il quale viene presentata offerta dovrà essere costituita apposita cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/2006, nella misura del 2% del valore base dell'appalto, come indicato nel bando di gara.

Tale garanzia può essere costituita alternativamente:

a) con cauzione mediante versamento in contanti o titoli del debito pubblico o garantito dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi nelle modalità da richiedere all'ufficio gare e contratti dell'Ente;

b) con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 385 del 01.09.1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e finanze. L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli

operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 dell'art. 75 del sopra citato Decreto Legislativo (possessione della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema). Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta mediante autocertificazione. Per la riduzione della garanzia per i Raggruppamenti di imprese tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento devono presentare la dichiarazione o la certificazione di cui sopra.

La garanzia dovrà:

- a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, C.C., l'operatività della medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
- b) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta,
- c) essere corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l'esclusione, dall'impegno incondizionato di un fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/06.

In caso di raggruppamento temporaneo o da costituirsi la cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo e il predetto impegno incondizionato rilasciato da un fideiussore deve contenere indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in forma di fideiussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'impresa aggiudicataria ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dello stesso. Alle imprese non aggiudicatarie la garanzia sarà svincolata dalla VCO TRASPORTI S.r.l. contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, tempestivamente e, comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

12 – VALIDITA' DELL'OFFERTA

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, senza che sia stato emesso il provvedimento di assegnazione.

13 – PUBBLICITA' E OPERAZIONI DI GARA

Il giorno **28/12/2015 alle ore 12:00** presso la sede della Ente in Via Sipione n° 79 96019 – ROSOLINI (SR), si procederà in seduta pubblica alla apertura dei plichi pervenuti entro il termine inderogabile previsto al precedente art. 6, articolando i lavori come segue:

- procederà al riscontro della regolarità dei plichi pervenuti all'Ufficio Protocollo dell'Ente, i quali devono essere integri, sigillati e controfirmati nei lembi di chiusura senza segni di manomissione e con le formalità previste dal precedente art. 6;
 - riscontrata la regolarità procederà all'apertura di ciascun plico in ordine di arrivo al Protocollo dell'Ente, esaminando in primo luogo la regolarità delle buste inserite all'interno: si procederà all'apertura della busta relativa alla "Documentazione Amministrativa" riscontrando la completezza e la regolarità della documentazione prodotta ai fini dell'ammissione alla gara; La Commissione procederà sempre in seduta pubblica:
- all'apertura delle buste "Offerta economica" ed alla lettura dei valori offerti dagli operatori economici partecipanti;

All'apertura delle buste relative alla gara in seduta pubblica, nelle varie fasi sopradescritte, possono partecipare tutte le imprese concorrenti nella persona del loro legale rappresentante o mediante soggetti muniti di formale delega a partecipare sottoscritta dal legale rappresentante stesso, che verrà esibita alla Commissione di gara.

14 – VERIFICA OFFERTE ANOMALE

I criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse sarà effettuata ai sensi degli artt. 86 e 87 del D.Lgs. n. 163/2006.

15 - VERIFICA DEI REQUISITI DELL'ASSEGNETARIO

Dopo la conclusione delle operazioni di gara la VCO TRASPORTI S.r.l. chiederà all'aggiudicatario i comprovare, entro il termine di 10 giorni, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'art. 7 punto 1) lettera B) sub 34) e 35) della dichiarazione sostitutiva presentata (modelli n. 2 e 2bis), mediante produzione dei seguenti documenti:

- fotocopia dei bilanci o estratti dell'impresa con i quali si certifichi il possesso del requisito di cui al punto 34)
- attestazioni rilasciate da amministrazioni o enti pubblici ovvero idonea dichiarazione rilasciata da soggetti privati circa la regolare esecuzione dei servizi analoghi a quello della presente procedura. Nel caso in cui non vengano forniti detti documenti o non risultino confermate le dichiarazioni, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11 del D. Lgs. 163/06 (sanzione amministrativa pecuniaria) e si procederà alla conseguente eventuale nuova assegnazione.

16 – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, l'Ente non assumerà verso di questa alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la procedura di gara in questione e ad essa necessari o da essa dipendenti avranno conseguito piena efficacia con l'assegnazione definitiva dell'appalto da parte dell'organo aziendale competente. Pertanto, l'assegnazione provvisoria effettuata in sede di gara non costituisce la conclusione del contratto, che sarà stipulato solo dopo l'assegnazione definitiva. L'assegnazione verrà revocata e resterà senza effetto, qualora l'aggiudicatario abbia reso dichiarazioni false.

17 – CAUZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO

La Ditta assegnataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, nella misura del 10% del valore contrattuale totale, per tutta la durata dello stesso. In caso di assegnazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, dovrà prevedere la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della VCO TRASPORTI S.r.l. .

Si rappresenta che la mancata costituzione della garanzia definitiva di cui sopra da parte dell'impresa affidataria del servizio determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della VCO TRASPORTI S.r.l., che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Per quanto concerne le modalità di svincolo della cauzione si fa integrale rinvio al citato art. 113 del D.Lgs. 163/06.

18 – CAUSE DI ESCLUSIONE ED AVVERTENZE

Saranno considerate nulle e come non presentate:

1. Le offerte in cui non sia garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi;
2. Le offerte contenute in plico pervenuto alla Comune di Rosolini, che risulti privo del mittente o della dicitura richiesta, che non risulti perfettamente integro o che risulti non sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura;
3. Le offerte pervenute oltre il termine perentorio fissato dall'avviso di gara
4. Le offerte e/o le allegate dichiarazioni prive della firma leggibile e per esteso del titolare o del legale rappresentante della ditta partecipante ovvero dei loro procuratori ed in quest'ultimo caso anche se mancanti dell'atto di procura del titolare o del rappresentante a favore del firmatario;
5. Le offerte in cui manchi o risulti incompleto o irregolare anche uno solo dei documenti richiesti;
6. Le offerte in cui manchi l'indicazione in cifre e in lettere del prezzo;
7. Parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica non sia contenuta in apposita e distinta busta, internamente al plico più grande, debitamente chiusa, sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura, recanti rispettivamente l'indicazione del mittente e la dicitura "B - Offerta Economica".
8. Inoltre resta inteso che:
Il recapito del plico resta ad esclusivo carico e rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione ovvero vi giunga oltre il termine perentorio fissato dal bando;
9. La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara, e nei capitoli di polizza (salvo per questi ultimi le varianti ammesse);
10. L'Ente si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare la presente procedura in economia, ancorché esperita;
11. Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con
12. riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, così come non sono ammesse offerte recanti abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo;
13. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida, successivamente verrà regolarizzata dall'impresa offerente;
14. Qualora vi sia discordanza nelle offerte tra i valori in cifre e quelle in lettere, saranno ritenuti validi quelli in lettere.

19 – ULTERIORI INFORMAZIONI

Ogni pagamento dei premi verrà effettuato dal Contraente/Assicurato all'Agente/Broker Assicurativo e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 Cod. Civ. Resta intesa l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dalla VCO TRASPORTI S.r.l. al broker anche ai sensi dell'art. 1901 del C.C.; pertanto la presente clausola esonera il Contraente da qualsiasi responsabilità attinente i pagamenti dei premi laddove gli stessi siano avvenuti nei termini e secondo le modalità previste dal contratto direttamente all'agente. Agli effetti tutti delle stipulande polizze, ogni comunicazione fatta dall'agente/Broker nel nome e per conto del Contraente/Assicurato alla/e Compagnia/e si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato.

Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla/e Compagnia/e. In ragione di detta gestione, la Broker dovranno essere corrisposte, ad

esclusivo carico della/e delegataria e della/e eventuale/i compagnia/e coassicuratrice/i, le provvigioni indicate in ciascun capitolato speciale.

20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i, s'informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune di Rosolini. Con le dichiarazioni di cui al paragrafo 8, del presente disciplinare, ciascun offerente potrà segnalare all'Ente di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti a indicazioni coperte da segreti tecnici e commerciali - che dovranno in tal caso essere successivamente indicate in via specifica con la presentazione dell'offerta stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi di cui all'offerta economica, - in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Ente consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 13, comma 6, del Codice dei contratti.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Ente consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia della documentazione e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti e l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

21 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla bollatura dei contratti di assicurazione sono poste a totale carico dell'aggiudicatario. Si stabilisce altresì di assoggettare i contratti di assicurazione alla registrazione solamente in caso d'uso.

22 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione dei futuri contratti di assicurazione sarà risolta secondo le modalità previste nei singoli Capitolati Tecnici. Ai sensi dell'art. 241 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii. i capitolati non contengono la clausola compromissoria.

23 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il prestatore del servizio sarà tenuto ad assolvere, a pena di nullità assoluta dei contratti, tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio. In particolare, l'affidatario, dovrà comunicare alla Comune di Rosolini:

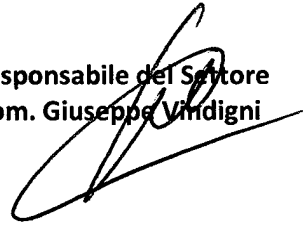
- gli estremi identificativi del conto corrente identificativo ovvero lo strumento di pagamento utilizzato idoneo a consentire la piena tracciabilità entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione dei contratti in oggetto;

Inoltre il prestatore del servizio dovrà dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai sensi del comma 9bis della legge n.136/2010 e s.m.i. il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto dei contratti.

Rosolini, 07/12/2015

Il Responsabile del Settore
Geom. Giuseppe Vindigni

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Vindigni', written over the printed name.